

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3511

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BOZZI**

Presentata il 21 febbraio 1986

Modifica di norme della Costituzione sull'amministrazione della giustizia e sulla funzione giurisdizionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente progetto di legge costituzionale recepisce alcune proposte formulate dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, e assistite in quella sede da un largo consenso, per la modifica di norme della Costituzione concernenti l'amministrazione della giustizia e la funzione giurisdizionale.

I numerosi e gravi problemi della giustizia richiedono, a parere della Commissione, una serie di coraggiosi interventi di carattere principalmente legislativo, volti alla riforma dell'ordinamento giudiziario e alla risoluzione di alcuni essenziali nodi che vi sono connessi: revisione delle circoscrizioni, reclutamento dei magistrati, progressione delle carriere, Consigli giudiziari, « giudice di pace », giudice monocratico, partecipazione popolare all'ammi-

nistrazione della giustizia, pubblico ministero, definizione delle responsabilità dei giudici, eccetera. Su questi punti, del resto, sono all'esame del Parlamento varie iniziative legislative. La Commissione ha tuttavia ritenuto che in questo campo anche alcune modifiche di carattere costituzionale potrebbero essere utili.

* * *

1. — Una prima modifica potrebbe introdursi all'articolo 24, là dove si attribuisce alla legge il compito di determinare « le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ». Con l'eliminazione della parola « condizioni » il diritto alla riparazione degli errori giudiziari diviene perfetto; d'altra parte, si lascia alla legge di stabilire i « modi » e non si pregiudica il dibattito in corso in

Parlamento circa la concreta riparabilità di alcune tipologie di errori. Ma soprattutto si attribuisce così maggiore dignità al sistema giudiziario, con il riconoscimento di un nuovo diritto costituzionale, dotato di elevato contenuto civile; e si dà altresì una risposta indiretta sul tema dei danni derivanti da responsabilità del giudice.

2. — Si propone poi di modificare gli ultimi due commi dell'articolo 25, ad un duplice scopo:

a) sancire la retroattività della legge più favorevole al reo. Si tratta dell'esatto *pendant* della norma già esistente. La nuova formulazione dovrebbe consentire di travolgere anche il giudicato, ma solo nei casi in cui la pena (o parte di essa) deve ancora essere espiata, oppure sussistono altre conseguenze giuridiche pregiudizievoli, come quelle relative alle misure di sicurezza, al casellario giudiziario, eccetera. Non dovrebbe invece essere dubbio che restino comunque esclusi il risarcimento della detenzione sofferta, il rimborso delle pene pecuniarie pagate e così via, sia per ragioni sistematiche inerenti alla successione delle leggi nel tempo, sia per evitare un contenzioso che rischierebbe di moltiplicarsi all'infinito;

b) estendere alle norme di sicurezza le garanzie della irretroattività, della retroattività della norma più favorevole, del risarcimento degli errori giudiziari, del diritto alla difesa.

3. — Sembra anche opportuno sancire in Costituzione, con una congrua riformulazione del secondo comma dell'articolo 27, una garanzia assoluta di inammissibilità di qualunque presunzione di responsabilità o anche di pericolosità.

4. — Si ritiene poi opportuno, con una modifica all'articolo 102 della Costituzione, « degiurisdizionalizzare » certe materie, in modo da lasciare libero il legislatore di decongestionare gli uffici giudiziari da una enorme mole di procedi-

menti, che costituiscono causa non ultima della paralisi della giustizia (per esempio, quelli concernenti gli incidenti stradali). Per evitare i pericoli connessi alla possibilità che controversie di tipo giudiziario siano affidate ad organi più o meno latamente politici si dovrebbe però porre il limite che il deferimento non riguardi materie che attengono alla libertà personale e ad altri diritti fondamentali, e quello di assicurare comunque il contraddittorio, i diritti di difesa e la facoltà di ricorrere contro le violazioni di legge. Non è invece sembrato opportuno escludere tutta la materia penale, poiché in certi settori (proprio gli incidenti stradali, per esempio) la materia penale e quella civile sono strettamente connesse, sicché l'eventuale sgravio della magistratura civile finirebbe per tradursi in un enorme aumento dei procedimenti penali.

5. — Quanto al potere di promuovere l'azione di disciplina nei confronti dei magistrati, sembra opportuno concentrarne la titolarità nel ministro della giustizia, sottraendola al procuratore generale della Cassazione, cui è attualmente estesa al di fuori della previsione costituzionale: se non altro per la considerazione che il procuratore generale della Cassazione, facendo parte di diritto del C.S.M. (ed è bene che vi resti), si viene a trovare in una situazione delicata. Il ministro della giustizia dovrebbe avere però l'obbligo di riferire al Parlamento sull'esercizio di tale potere, in modo che il Parlamento possa svolgere la sua funzione di controllo. L'obbligo di relazione sembra trovare migliore collocazione all'articolo 107, in cui si parla dell'azione disciplinare, piuttosto che in altra sede (articolo 110), per sottolineare che si tratta di un limite politico alla discrezionalità che viene lasciata al ministro di proporre o meno l'azione disciplinare.

Allo stesso articolo si ritiene opportuno introdurre una norma « moralizzatrice » che inibisca ai magistrati in attività di servizio di svolgere altra funzione pubblica o privata (come del resto è pre-

visto in altre Costituzioni). Si potrebbe così recuperare anche un notevole numero di magistrati all'attività giudiziaria, da cui sono distolti a causa di incarichi esterni, soprattutto nell'Esecutivo.

6. — Sembra anche opportuno rafforzare la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 108 della Costituzione con l'aggiunta dell'avverbio « esclusivamente », che ne sottolinea l'inderogabilità.

7. — Una modifica sembra infine opportuno effettuare all'articolo 111 della Costituzione per sottolineare la necessità di una motivazione « adeguata » dei provvedimenti giurisdizionali, contro la ten-

denza a ricorrere a formule di stile o a motivazioni vaghe e generiche.

* * *

Il testo delle modificazioni proposte ai già indicati articoli della Costituzione (così come le considerazioni motive che le accompagnano) è ripreso dalla *Relazione conclusiva* della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, presentata alle Presidenze delle Camere il 29 gennaio 1985. Naturalmente, il testo potrà essere ancora rivisto e perfezionato nella sede propria, che è quella del dibattito parlamentare sul presente progetto di legge e sugli altri contestualmente presentati per una riforma complessiva del nostro ordinamento costituzionale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La legge determina i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

ART. 2.

L'articolo 25 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, né può essere sottoposto a pene o ad altre conseguenze giuridiche sfavorevoli previste da una legge non più in vigore.

I principi sanciti da questo articolo e dal precedente articolo 24 si applicano anche alle misure di sicurezza ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Non sono ammesse presunzioni di responsabilità né di pericolosità ».

ART. 4.

All'articolo 102 della Costituzione è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:

« Determinate materie che non incidono sulla libertà personale e sugli altri

diritti inviolabili e sulle libertà fondamentali possono essere deferite con legge alla competenza di organi non giudiziari, assicurando comunque il contraddittorio tra le parti, i diritti di difesa e la facoltà di ricorrere contro le violazioni di legge ».

ART. 5.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 107 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« L'azione disciplinare è promossa dal Ministro della giustizia, che ne riferisce periodicamente al Parlamento.

I magistrati in attività di servizio non possono disimpegnare altra funzione pubblica o professione privata.

I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni, secondo quanto stabilito dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 108 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite esclusivamente con legge ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 111 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere adeguatamente motivati ».